

Disegno di legge regionale 10 aprile 2026, n. 136 “Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili

Consultazioni III e V Commissioni permanenti del Consiglio regionale, 28 maggio 2026 – Osservazioni congiunte dell’ANCE Piemonte Valle d’Aosta e della Confindustria Piemonte

Premessa

Con il disegno di legge 136, la Regione dà attuazione all’articolo 11 bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d, della legge 5 agosto 2022, n. 118*) tenuto conto dei principi e dei criteri di cui al comma 4, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati all’anno 2030 come stabilito nella Tabella 1 dell’allegato C-bis del suddetto decreto legislativo.

In generale si manifesta un apprezzamento per il provvedimento regionale, di cui si auspica vivamente l’entrata in vigore il prima possibile, nel tentativo di non superare eccessivamente la disposizione nazionale di approvare le leggi regionali nei 120 giorni all’entrata in vigore (21 gennaio 2026) della legge 4/2026 di conversione del DL 175/2025 di modifica del D. Lgs. 19072024.

Le osservazioni si concentrano sui seguenti punti generali:

- **Richiesta di allineamento con la normativa nazionale**, laddove il D.L. propone disposizioni più restrittive o difformi, nello specifico di:
 - S.A.U. articolo 3: l’articolo dispone un calcolo difforme e restrittivo indicando che le aree agricole **non possono superare lo 0,8** della superficie agricola utilizzata, mentre invece la norma nazionale dispone che le aree agricole idonee **non sono inferiori allo 0,8** della S.A.U.
 - Siti UNESCO, Zone di protezione, articolo 4: la norma nazionale dispone che nelle Zone di protezione si possano installare impianti di cui all’Allegato A (Interventi Attività Libera) della medesima norma.
 - Variazione dell’area esclusa per le aree a destinazione agricola, articolo 4: bene la soglia bene il 40% regionale di variazione (20% in più rispetto al nazionale) ma riscrivere l’articolo specificando che l’esclusione delle aree agricole è riferita alle sole variazioni dell’area, in linea con la norma nazionale.
 - Soglia delle 2.500 ore equivalenti eolico, articolo 5: è di fatto un divieto generalizzato, non previsto dalla normativa nazionale e sovrastimato rispetto alla risorsa piemontese.
 - Richiesta di generare una potenza aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla norma nazionale, articolo 6: viene richiesto di generare il 50% in più rispetto a quanto previsto.
 - Il cumulo di più istanze di autorizzazione impianto, all’articolo 8, non deve avvenire seguendo il criterio della distanza di 1 km da un impianto all’altro, come invece introdotto dal D.L. e difforme rispetto agli articoli di riferimento nazionale per la determinazione del cumulo, che non indicano una distanza precisa.
 - Misure di compensazione articolo 9: vanno calcolate come da norma nazionale, collegando il calcolo alla producibilità netta e limitando i beneficiari al solo Comune sede dell’impianto
- **Criticità 4 D.G.R. attuative**, articoli 4, 5, 7 e 8: si ritiene che il ricorso all’approvazione di provvedimenti attuativi dei disposti di legge seguenti all’entrata in vigore della legge, sia sempre ostativo di una efficace applicazione della legge “da subito”. Si chiede almeno di ridurre i tempi di approvazione di tali D.G.R.
- **Incremento ulteriori aree idonee** – la Regione deve favorire maggiormente gli impianti FER e introdurre le seguenti ulteriori aree idonee:
 - aree adiacenti alle strade statali a quattro corsie e alle linee ferroviarie ad alta velocità entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - cave ripristinate, anche con impianti galleggianti.
 - aree in Classe di pericolosità geomorfologica I e II, e in Classe IIIa e IIIb.
- **Ulteriori aree idonee individuate**, articolo 6 – aumento perimetro siti oggetto di bonifica da 50 a 300, e impianti anche su aree agricole nel perimetro dei 350 metri da aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati.
- **Superficie coperta**: la superficie occupata dagli impianti FER non concorre nel calcolo della superficie coperta


L'esposizione è strutturata nella pagina seguente, in tre colonne: la prima richiama gli articoli del Disegno di Legge regionale; la seconda descrive le osservazioni delle Associazioni scriventi e gli emendamenti proposti; riporta il testo dell'articolo del disegno di legge regionale; la terza richiama i riferimenti nazionali relativi all'articolato regionale.

Le Associazioni scriventi rappresentano la Loro piena disponibilità a qualsiasi chiarimento dovesse risultare utile, nonché alla partecipazione ad ogni confronto propedeutico all'approvazione della legge.

Con i nostri migliori saluti.

Il Presidente

Paola Malabaila



Il Presidente

Andrea Amalberto



Osservazioni ed emendamenti

~~abc~~: parte del testo di cui si richiede lo stralcio

abc: integrazione proposta

Disegno di Legge regionale 136/2026 "Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili" ARTICOLI	OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI	RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE
Art. 1 — Finalità	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Comma 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati all'anno 2030 come stabilito nell'allegato A e di favorire l'autoconsumo industriale, la riconversione delle aree produttive e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, la presente legge disciplina aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, tenuto conto dei principi e dei criteri di cui al medesimo articolo, comma 4.</p>	<p>Il D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. conferma il sistema di <i>burden sharing</i> (ripartizione regionale degli obiettivi di potenza) già precedentemente introdotto. Non modifica i valori assegnati alle singole Regioni. Rimane dunque confermato l'obiettivo di 4.991 MW per il Piemonte.</p>
Art. 2 — Obiettivi	<p>Nessuna osservazione</p>	
Art. 3 — Principi e criteri per l'individuazione di ulteriori aree idonee	<p>Le osservazioni convergono su quattro criticità: principi e criteri SAU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Soglia SAU regionale: La soglia dello 0,8% è interpretata dalla norma regionale come tetto massimo, mentre la normativa nazionale la configura come soglia minima (floor). Si propone unanimemente di innalzare il limite al 3%. 2) Impianti autorizzati nel computo SAU: L'inclusione degli impianti agrivoltaici "autorizzati" (non ancora realizzati) è ritenuta ingiustificata. Si propone di limitare il computo ai soli impianti in esercizio o alle istanze depositate dopo l'entrata in vigore della legge. 3) Cap comunale al 2%: Il tetto per ciascun comune è considerato incoerente con la normativa nazionale (calcolo su base regionale), non calibrato sulle differenze territoriali e penalizzante per i progetti di maggiori dimensioni. 4) Certezza del diritto: Il superamento delle soglie SAU non deve bloccare i procedimenti già avviati. 	<p>Il D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. all'art. 11-bis, comma 4, lett. g) dispone che le aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non possono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della SAU regionale. Stabilisce quindi un range (floor-ceiling): l'interpretazione del DL piemontese che fissa lo 0,8% come tetto massimo è in contrasto con questa disciplina. La norma nazionale precisa, inoltre, che nel computo della SAU si deve tenere conto anche delle superfici con impianti agrivoltaici, e che le Regioni possono (facoltativamente, non obbligatoriamente) includere nel calcolo anche le aree idonee ex lege ricadenti in zona agricola. La scelta del DL piemontese di rendere obbligatoria questa inclusione appare quindi più restrittiva di quanto consentito.</p>

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

	<p>5) Agevolare la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili consentendo che la superficie occupata dagli impianti non concorra nel calcolo della superficie coperta (SC)</p> <p>Pertanto, si propone la seguente riscrittura del comma 2 e l'inserimento del comma 3:</p> <p>Comma 2.: Le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare sono inferiori allo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello regionale, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati, e in ogni caso non oltre il limite del 3 per cento della SAU regionale fissato di cui all'articolo 11 bis, comma 4, lettera g) del d.l.s. 190/2024. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente periodo, il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun comune è pari al 2 per cento. I Comuni possono aumentare il limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili, fino ad un massimo del 3 per cento per impianti destinati all'autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili. Le aree idonee di cui all'articolo 11 bis, comma 1 del d.lgs. 190/2024 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale.</p> <p>Comma 3: la superficie occupata dagli impianti FER non concorre nel calcolo della superficie coperta</p>	
<p>Art. 4 — Ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili</p>	<p>Le osservazioni evidenziano che l'elenco è eccessivamente restrittivo:</p> <p>1) Aree di repowering (lett. a): bene il 40% regionale di variazione (20% in più rispetto al nazionale) ma riscrivere l'articolo specificando che l'esclusione delle aree agricole è riferita alle sole variazioni dell'area, in linea con art. 11 bis, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 190/2024 e s.m.i.</p> <p>2) aree industriali (lett. c): l'esclusione delle "aree classificate agricole" è anacronistica dato che le aree contigue a zone industriali sono spesso classificate agricole. Si chiede l'eliminazione di tale limitazione.</p> <p>3) Buffer siti di bonifica (lett. b): 50 metri è insufficiente; si propone di portarlo a 350 metri.</p> <p>4)Ampliamento elenco: cave ripristinate; aree agricole inutilizzate; aree adiacenti a punti di connessione (entro 500 m); aree industriali dismesse; SIN; impianti ibridi Classi di pericolosità geomorfologica I e II, e in Classe IIIa e IIIb.</p> <p>5) Zone UNESCO: l'esclusione non si deve estendere anche alle zone di protezione.</p> <p>Le osservazioni evidenziano, altresì, che l'articolo in questione necessita di una deliberazione della Giunta regionale recante gli indirizzi localizzativi per la realizzazione degli impianti di accumulo</p>	<p>Le aree idonee, in vigore dal 21 gennaio 2026, individuate dall'articolo 11 bis, comma 1, includono: siti di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, beni del demanio statale e militare. Per il fotovoltaico, sono aree idonee anche gli stabilimenti e impianti industriali (non destinati ad agricoltura/zootecnia/FER) e le aree agricole entro 350 metri da tali impianti. Il DL piemontese (50 m per i siti di bonifica; esclusione delle aree agricole nella lettera c) risulta quindi più restrittivo rispetto al quadro nazionale aggiornato, che ha ampliato le fattispecie.</p> <p>Inoltre, l'articolo 11-quinquies, che regola le installazioni nelle zone di protezione UNESCO, chiarisce che <i>"All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A"</i> (Interventi in attività libera).</p>

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

elettrochimico non integrati, da approvarsi entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge. Si ritiene che il ricorso all'approvazione di provvedimenti attuativi dei disposti di legge seguenti all'entrata in vigore della legge, sia sempre ostativo di una efficace applicazione della legge "da subito". Si chiede almeno di ridurre i tempi di approvazione degli indirizzi, da 240 a **120 giorni**.

Di seguito, le proposte di riscrittura del comma 1 e delle lettere a), b), c), del medesimo comma, e le proposte di inserimento delle lettere e) e f), come di seguito descritto:

Emendamento Comma 1. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4 del d.lgs. 190/2024 e fatto salvo quanto previsto al medesimo articolo, comma 4, lettera m), **nonché all'articolo 11 quinquies**, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ad esclusione dei siti UNESCO **e delle relative zone di protezione:**

Emendamento Comma 1, lettera a):

al di fuori delle aree classificate agricole, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 40 per cento. **La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole.**

Commento: la riscrittura è necessaria la fine di fugare il *rischio di interpretazione sbagliata che lasci intendere che le modifiche sugli impianti già realizzati siano praticabili solo su impianti collocati al di fuori delle aree agricole.*

Mentre invece solo le variazioni dell'area sono precluse alle aree agricole.

Di seguito gli emendamenti proposti:

Emendamento Comma 1, lettera b):

le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di **50 350** metri dai siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

Emendamento Comma 1, lettera c):

al di fuori delle aree classificate agricole, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati, **nonché le aree adiacenti alle strade statali a quattro corsie e alle linee ferroviarie ad alta velocità entro una distanza non superiore a 300 metri;**

*Considerato l'articolo 11 quinquies del D. Lgs. 190/2024 con il quale è consentita l'installazione di impianti da fonti rinnovabili **all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A**, non si comprende la natura dell'esclusione piemontese.*

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

Emendamento Comma 1, inserimento lettera e):
le cave ripristinate, anche con impianti galleggianti.

Emendamento Comma 1, inserimento lettera f):
le aree in Classe di pericolosità geomorfologica I e II, e in Classe IIIa e IIIb, di cui alla D.G.R. 24 marzo 2025, n. 8-905. La realizzazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di specifici accorgimenti tecnici in linea con le Norme Tecniche di Costruzione (NTC).

Emendamento Comma 3. Entro ~~duecentoquaranta~~ **centoventi** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, **la Giunta regionale, con propria deliberazione approva gli indirizzi localizzativi per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico non integrati**, con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza, tutela paesaggistica e ambientale, dissesto e sicurezza idraulica, nonché di salvaguardia delle colture di pregio e dei territori ad elevato valore agronomico.

Art. 5 — Criteri per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici

Le osservazioni si concentrano su:

- 1) **Soglia 2.500 ore equivalenti eolico (lett. b):** è di fatto un divieto generalizzato, non previsto dalla normativa nazionale e sovrastimato rispetto alla risorsa piemontese. **Si chiede la soppressione o la sostituzione con criteri basati sulla risorsa eolica effettiva.**
- 2) **Ripristino produttività agricola per il FV (lett. a):** configura un divieto generalizzato incompatibile con la transizione energetica. Si propone l'eliminazione della lettera a):
- 3) **Monitoraggio agrivoltaico (comma 2):** condiviso nelle finalità, ma non deve introdurre aggravii procedurali oltre quelli nazionali. Si chiede una definizione chiara del metodo di calcolo della SAU impegnata.
- 4) **Necessità di una DGR** entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma3): Si ritiene che il ricorso all'approvazione di provvedimenti attuativi dei disposti di legge seguenti all'entrata in vigore della legge, sia sempre ostativo di una efficace applicazione della legge "da subito". Si chiede almeno di ridurre i tempi di approvazione, da 180 a **120 giorni.**

Di seguito i relativi emendamenti:

Il D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. dispone che il soggetto proponente deve dotarsi di una dichiarazione asseverata da professionista abilitato che attesti l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile. Nei cinque anni successivi alla realizzazione, il comune competente verifica la persistente idoneità del sito all'uso agro-pastorale. In caso di violazione della continuità agricola, si applicano le sanzioni dell'art. 11 del TU FER (ripristino dello stato dei luoghi). La soglia delle 2.500 ore equivalenti per l'eolico non trova riscontro nella disciplina nazionale aggiornata, che non introduce requisiti di producibilità minima. Sull'installazione di FV in area agricola, il decreto nazionale vieta il fotovoltaico a terra nelle aree agricole (salvo agrivoltaico), rendendo la norma regionale sul ripristino di fatto superata dal divieto stesso a livello nazionale.

<p>Disegno di Legge regionale 136/2026 "Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili" ARTICOLI</p>	<p>OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI</p>	<p>RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE</p>
	<p>Emendamento Comma 1, lettera a): lettera a) l'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi;</p> <p>Emendamento Comma 1, lettera b): b) l'installazione degli impianti eolici deve garantire una producibilità annua pari a duemilacinquecento ore equivalenti;</p> <p>Emendamento Comma 2: Entro centottanta 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ulteriori criteri per l'installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la tutela del potenziale agricolo della Regione.</p>	
<p>Art. 6 — Disposizioni specifiche per le strutture commerciali</p>	<p>Le osservazioni si concentrano su:</p> <p>1) apprezzamento dell'inserimento della deroga ai rapporti di copertura previsti per le aree commerciali, per la realizzazione di coperture dei parcheggi all'aperto.</p> <p>2) richiesta di generare una potenza aggiuntiva rispetto a quella prevista dal riferimento nazionale: se ne chiede lo stralcio, in linea con l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come di seguito indicato.</p> <p>Emendamento Comma 2. Nel caso di interventi superiori a quelli di restauro e di risanamento conservativo, come individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nelle strutture di vendita di cui al comma 1 sono installati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici o a copertura dei parcheggi all'aperto in misura tale da generare una potenza elettrica aggiuntiva pari al 50 per cento di quella prevista dal paragrafo 2, punto 3, dell'Allegato III al d.lgs. 199/2021 per le nuove costruzioni. Le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano nel caso di comprovata impossibilità di reperire superfici disponibili.</p>	<p>Il D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. non interviene specificamente sull'obbligo di installazione FV sulle strutture commerciali.</p> <p>La previsione del DL piemontese – che richiama i parametri dell'Allegato III al d.lgs. 199/2021 – si deve allineare al quadro nazionale, senza comportare ulteriori aggravii, quali richiedere potenze elettriche aggiuntive.</p>
<p>Art. 7 — Adeguamento del Piano energetico ambientale regionale e attività di monitoraggio e coordinamento</p>	<p>Le osservazioni si concentrano su:</p> <p>1) tempi certi per adeguamento del PEAR: si propone l'inserimento di un termine temporale per l'adeguamento del PEAR, con un piano stralcio da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.</p>	<p>L'art. 12-bis nel TU FER prevede l'istituzione della Piattaforma delle Aree Idonee (PAI), gestita dal GSE, per la mappatura delle aree idonee e delle zone di accelerazione. Il GSE ha pubblicato la PAI il 21 maggio 2025. La piattaforma SUER prevista dal DDL piemontese (art. 5, d.lgs. 190/2024) si integra con questo sistema nazionale di monitoraggio.</p>

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

2) attività di monitoraggio regionale: si ritiene che le risultanze del monitoraggio debbano essere annualmente pubblicate **sul portale istituzionale, in formato aperto, anche al fine di garantire la trasparenza e la programmazione degli investimenti del comparto privato.**

3) condivisione: si chiede che la Regione promuova la costituzione di un tavolo permanente di consultazione con le associazioni datoriali e di categoria e i Comuni interessati, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

Di seguito i relativi emendamenti:

Emendamento Comma 1. La Regione, sulla base della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, adegua il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 15 marzo 2022 n. 200-5472, attraverso la predisposizione di uno specifico piano stralcio sulle fonti energetiche rinnovabili, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico, Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), **da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.**

Emendamento Comma 3. La Regione esercita le attività di monitoraggio e coordinamento (...) **e pubblica annualmente i dati aggregati sul portale istituzionale, in formato aperto, anche al fine di garantire la trasparenza e la programmazione degli investimenti del comparto privato.**

Emendamento Comma 4. La Regione promuove la costituzione di un tavolo permanente di consultazione con le associazioni datoriali e di categoria e i Comuni interessati, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

Art. 8 — Disciplina del cumulo di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici

Le osservazioni evidenziano vincoli sproporzionati:

1) **Raggio 1 km per il cumulo soggettivo** (comma 1): eccessivo, rischia di cumulare iniziative autonome. Si chiede di limitarlo ai casi di effettiva unicità progettuale e di definire meglio "medesimo centro d'interessi"

2) **Raggio 2 km per il cumulo oggettivo** (commi 2-3): supera la normativa nazionale (1 km per D.M. 30/03/2015) e la giurisprudenza. **Si propone di ridurlo a 500 m – 1 km ed escludere gli impianti esistenti.**

3) **Soglia di applicazione:** **escludere dal cumulo gli impianti sotto 1 MWp.** Deroghe per CER e autoconsumo.

Il riferimento normativo nazionale è l'art. 8, comma 3 e l'art. 6, comma 3 del d.lgs. 190/2024. Le previsioni del DL piemontese (raggi di 1 km e 2 km) si pongono quindi in rapporto di **maggiore restrittività** rispetto alla disciplina nazionale e al D.M. 30/03/2015, che prevede 1 km come ambito territoriale di riferimento per le opere areali ai fini della valutazione di impatto ambientale. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che gli impianti già in esercizio non rientrano nel computo del cumulo.

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

Le osservazioni evidenziano, altresì, la necessità di una DGR per disciplinare la valutazione dell'effetto cumulo.

Al riguardo si ribadisce che il ricorso all'approvazione di provvedimenti attuativi dei disposti di legge seguenti all'entrata in vigore della legge, sia sempre ostativo di una efficace applicazione della legge "da subito". Si chiede almeno di ridurre i tempi di approvazione, da 180 a **90 giorni**.

Di seguito i relativi emendamenti:

Emendamento Comma 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d. lgs. 190/2024 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo decreto in tema di artato frazionamento, nel caso di due o più progetti presentati da un medesimo soggetto o da soggetto riferibile **allo stesso gruppo societario in totale o in parte maggioritaria** ~~al medesimo centro d'interessi e ubicati in aree contermini o tra loro distanti meno di un chilometro dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto~~, localizzate anche in comuni confinanti, le relative istanze devono essere cumulate, dovendosi considerare come unica l'istanza, e applicandosi il regime amministrativo previsto per il valore cumulato, derivante dalla somma delle potenze dei singoli progetti in corso di autorizzazione o abilitazione.

Emendamento Comma 2. Al fine di evitare sul territorio regionale gli impatti cumulativi connessi all'elevata concentrazione di impianti, per i progetti assoggettati ad attività libera si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza del progetto da realizzare cumulata a quella dei progetti **realizzati**, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di due chilometri dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, ad esclusione degli impianti sulle coperture, superi la soglia prevista per il regime di attività libera.

Emendamento Comma 3. Nel rispetto della finalità di cui al comma precedente, per i progetti assoggettati a PAS si applica il regime dell'Autorizzazione Unica (AU), qualora la potenza del progetto da realizzare cumulata a quella dei progetti realizzati, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di ~~due~~ **un** chilometri dal perimetro esterno dell'area del nuovo progetto, ad esclusione degli impianti sulle coperture, superi la soglia prevista per il regime di Procedura Abilitativa Semplificata.

Emendamento Comma 4. Entro ~~centottanta~~ **novanta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, disciplina la valutazione dell'effetto cumulo tra impianti della stessa fonte rinnovabile localizzati nella medesima area vasta, al fine di effettuare la ponderazione degli interessi, di cui all'articolo 3, comma 1 del d.lgs. 190/2024.

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

**Art. 9 — Misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale**

Le osservazioni chiedono l'allineamento alla normativa nazionale su:

1) **Base di calcolo:** le compensazioni devono essere calcolate sulla producibilità al netto dell'autoconsumo, come previsto dall'art. 8, c.4, lett. m2 del d.lgs. 190/2024.

2) **Beneficiari:** riconoscerle solo al Comune sede dell'impianto (art. 8, c.3-bis del d.lgs. 190/2024), non ai comuni delle opere di connessione.

3) **Decadenza del titolo:** il meccanismo va calibrato per evitare incertezza regolatoria. Si chiede di inserire la specifica che **"Nei casi in cui la mancata realizzazione delle misure di compensazione non sia imputabile al soggetto autorizzato, non decade il titolo autorizzativo o abilitativo."**

Le osservazioni evidenziano, altresì, la **necessità di una DGR** entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma3): Si ritiene che il ricorso all'approvazione di provvedimenti attuativi dei disposti di legge seguenti all'entrata in vigore della legge, sia sempre ostativo di una efficace applicazione della legge "da subito". Si chiede almeno di ridurre i tempi di approvazione, da 180 a **120 giorni**.

Di seguito i relativi emendamenti:

Emendamento Comma 2. Le misure di compensazione di cui al comma 1, in relazione a impianti di potenza superiore a 1 MW, prevedono a favore del comune territorialmente interessato, prioritariamente la realizzazione di interventi di efficienza energetica, ivi compresa la rete di illuminazione pubblica, e misure che promuovono la diffusione di impianti di generazione alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER). Le misure di compensazione sono individuate per i comuni in cui è realizzato l'impianto ~~e per i comuni interessati dalle opere di connessione.~~

Emendamento Comma 3. Il titolo autorizzativo o abilitativo per la realizzazione degli impianti stabilisce le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione, la cui mancata realizzazione, nel rispetto del termine previsto, determina la decadenza del titolo autorizzativo o abilitativo. **Nei casi in cui la mancata realizzazione delle misure di compensazione non sia imputabile al soggetto autorizzato, non decade il titolo autorizzativo o abilitativo.**

Emendamento Comma 4. Entro ~~centottanta~~ **centoventi** giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, **previa consultazione delle associazioni datoriali e degli enti locali interessati**, con propria deliberazione, approva linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e per le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in linea con le disposizioni dello Stato.

L'art. 8, comma 4, lett. m) e art. 9, comma 10, lett. d) del d.lgs. 190/2024, costituisce il riferimento al quadro nazionale, che si chiede di recepire integralmente anche nella norma regionale, limitando i beneficiari al solo Comune sede dell'impianto e collegando il calcolo alla producibilità netta.

Disegno di Legge regionale 136/2026
"Disciplina per l'individuazione di ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti da
fonti rinnovabili"

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI

RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE

ARTICOLI

ARTICOLI	OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI	RAFFRONTO CON NORMATIVA NAZIONALE
<p>Art. 10 — Disposizioni transitorie</p>	<p>Si concorda sulla tutela dei procedimenti in corso, con due richieste:</p> <p>1) Allineamento alla formulazione nazionale: sostituire "disciplina statale e regionale previgente" con la formulazione del TU FER che fa salvi i procedimenti per cui la verifica di completezza della documentazione era già compiuta alla data di entrata in vigore.</p> <p>2) Evitare effetti retroattivi del computo SAU: il calcolo non deve considerare impianti autorizzati o realizzati prima dell'entrata in vigore.</p> <p>Emendamento proposto:</p> <p>Emendamento Comma 1. I procedimenti avviati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base della disciplina statale e regionale previgente. continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Ai fini di cui al primo periodo, per procedimenti avviati si intendono quelli abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, per i quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>Art. 11 — Clausola di neutralità finanziaria</p>	<p>Nessuna osservazione critica</p>	<p>Il D. Lgs. 190/2024 e s.m.i. non contiene disposizioni rilevanti per la clausola di neutralità finanziaria regionale.</p>